

**LINEE GUIDA SULLA NOMINA, SUI POTERI E SUI COMPENSI**

**DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE**

**NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE**

**PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Le presenti Linee Guida, esito di un lavoro condiviso tra il Tribunale di Modena, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena (di seguito anche solo COA), AIAF Emilia-Romagna Sezione di Modena, ONDIF Sezione di Modena, si propone di individuare i principi e le prassi operative rivolti agli Avvocati che assumono il delicato incarico di Curatore Speciale del minore (art. 78 e s.s. c.p.c. – artt. 473 bis 8 c.p.c.).

Considerato che:

- in applicazione dei principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 (ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176) e nella Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77), il minore deve considerarsi soggetto di diritto autonomo e portatore di istanze personali meritevoli di essere tutelate in giudizio, anche in ossequio ai principi del giusto processo e di rispetto del contraddittorio sanciti dall'art. 111 della Carta Costituzionale;
- la Legge n. 206/2021 e il Dlgs 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) ha disciplinato la figura del Curatore Speciale del minore (art. 473 bis 8 c.p.c.) idonea a garantire l'effettività della tutela dei diritti del minore di età e della sua partecipazione in tutti i procedimenti che lo riguardano;
- l'art. 10 septies DM 10.03.2014 n. 55, così come aggiornato dal DM 13.01.2022 n. 147, prevede che *“per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”*.

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti firmatarie, sopra indicate, determinano, con la sottoscrizione, le seguenti Linee Guida.

**ART. 1**

**Requisiti del Curatore Speciale del minore di età**

1. Il Curatore Speciale del minore di età deve possedere, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa ed in particolare di quanto dalle medesime specificato in Parte IV, punti nn. 14 e 15, nonché delle raccomandazioni del CNF in materia, una formazione specifica, adeguata e qualificata nonché multidisciplinare, ottenuta mediante la partecipazione ad un corso abilitante e deve altresì mantenere un aggiornamento costante



nella materia delle relazioni familiari.

2. È istituito ed aggiornato presso il COA di Modena apposito Elenco dei Curatori Speciali del minore di età affinché l'Autorità giudiziaria possa individuare Avvocati in possesso degli specifici requisiti di qualificazione e formazione professionale per l'assunzione e l'espletamento dell'incarico. Detto elenco è istituito e tenuto a norma del Regolamento predisposto dal COA di Modena ed approvato nell'adunanza del 27.6.2023 e successive modifiche (che si allega alle presenti Linee Guida quale parte integrante – allegato A).
3. L'Autorità Giudiziaria si impegna ad attingere dall'elenco all'uopo fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena per la scelta dei curatori speciali del minore, ai quali affidare gli incarichi nel rispetto del criterio di avvicendamento nelle nomine, in considerazione sia della particolarità del caso sia della esperienza e formazione, professionale ed interdisciplinare, specificamente indicate.
4. L'Avvocato deve essere iscritto nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato.

## **ART. 2**

### **Deontologia**

1. L'Avvocato che assume l'incarico di Curatore Speciale del minore deve rispettare i principi deontologici contenuti negli articoli del Codice Deontologico Forense: 9 (Dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza); 10 (Dovere di fedeltà); 12 (Dovere di diligenza); 14 (Dovere di competenza); 15 (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua); 19 (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni Forensi; art. 56 (Ascolto del Minore) e 68 (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita).
2. L'Avvocato nell'espletamento dell'incarico conferito dovrà valutare il migliore interesse del minore e tutelare i di lui diritti, ispirandosi al principio di minima offensività per il minore, uniformandosi a tutti i principi espressi dalle convenzioni internazionali, dalla Costituzione e dalle normative nazionali.
3. Il Curatore Speciale del minore di età nello svolgimento del proprio incarico deve rispettare anche il dovere dell'anonimato di cui all'art. 18, comma 1, CDF, astenendosi dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.
4. L'Avvocato nominato Curatore Speciale del minore di età dovrà rifiutare la nomina qualora non sia in grado di assolvere all'incarico tempestivamente o qualora sappia di non avere la competenza necessaria per occuparsene.
5. L'Avvocato che riceve la nomina a Curatore Speciale del minore deve rappresentare la propria incompatibilità all'Autorità Giudiziaria e astenersi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un genitore e/o di entrambi i genitori e/o di persone appartenenti

al medesimo nucleo familiare del minore da lui rappresentato.

6. Dette disposizioni si applicano agli Avvocati che siano membri di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24, ult comma, Cod. deontologico Forense).
7. Nel suo duplice ruolo di rappresentante legale del minore e di difensore tecnico dello stesso il curatore speciale del minore deve mantenere comportamenti leali e corretti , rispettosi del dovere di colleganza con gli avvocati che rappresentano i genitori e le eventuali altre parti.

### **ART. 3**

#### **Rapporti di collaborazione**

1. Il Curatore Speciale del minore si farà carico di assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per un rapido espletamento del suo incarico dagli enti preposti alla cura e tutela del minore e coinvolti nella controversia, dall'eventuale Tutore del minore, dai genitori e/o dai loro difensori.
2. Il Curatore Speciale del minore deve mantenere rapporti costanti e improntati alla collaborazione, correttezza, trasparenza e lealtà con tutti i soggetti che si occupano a vario titolo del minore di età, come i genitori, le famiglie affidatarie o il Tutore laddove esistenti, l'équipe minorile – Servizi Sociali e gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l'ente affidatario), con gli insegnanti ed anche con altri eventuali Curatori Speciali (nominati in altri procedimenti connessi e/o collegati).
3. Il Curatore Speciale del minore può altresì, previa autorizzazione del Giudice, prendere contatto con eventuali terapeuti, anche privati, che abbiano o abbiano avuto in cura il/la minore (es. psicologo, neuropsichiatra, consultori, centri educativi, centri terapeutici) sempre al fine di comprendere le effettive esigenze dello/a stesso/a.  

E' fondamentale infatti che il Curatore Speciale del minore si confronti con tutti i soggetti coinvolti al fine di raccogliere tutte le informazioni utili sullo stato psicofisico dell'assistito, del suo vissuto e delle condizioni familiari.
4. Laddove, in particolare, il/la minore affidato o preso in carico dal Servizio Sociale, il Curatore Speciale, oltre ad essere costantemente informato sull'andamento delle attività demandate al Servizio, potrà svolgere attività di impulso e sollecitazione al medesimo Servizio Sociale e, laddove ritenuto opportuno, potrà rappresentare al Giudice eventuali situazioni che richiedano l'intervento di quest'ultimo.
5. L'Avvocato nello svolgimento dell'incarico di Curatore Speciale del minore di età deve mantenere i contatti con genitori, parenti e parti private preferibilmente per il tramite dei rispettivi difensori, se nominati, in ossequio alle norme deontologiche, salvo che i difensori delle parti non autorizzino il Curatore Speciale del minore ad avere contatti diretti con le stesse e/o l'incontro avvenga nell'ambito dello svolgimento dell'attività

propria del Servizio Sociale.

6. Il Curatore Speciale manterrà nel contempo la propria indipendenza nei confronti delle parti coinvolte nel procedimento nonché degli operatori dei Servizi Socio-Sanitari.

#### **ART. 4**

##### **I poteri di rappresentanza processuale**

1. Il Curatore Speciale non è ausiliario del Giudice, ma una parte del processo che rappresenta gli autonomi interessi del minore e, come tale, può assumere qualunque iniziativa a sua tutela senza obbligo di prestare acquiescenza alle decisioni del Giudice (che quindi può impugnare) ed indipendentemente dalla volontà delle altre parti processuali e dei Servizi Sociali.
2. Il Curatore Speciale, se avvocato, può nominare se stesso rappresentante processuale del minore costituendosi tempestivamente in giudizio quale suo difensore processuale ai sensi dell'art. 86 c.p.c.. Il Curatore Speciale rappresenta quindi il minore di età, che diventa parte processuale, distinta ed indipendente da quella dei genitori, in tutte le fasi del processo, prende visione del fascicolo processuale, partecipa alle udienze, promuovendo l'effettività del contraddittorio, depositando memorie e istanze con gli stessi poteri difensivi delle altre parti.
3. Ricevuta la nomina, il Curatore Speciale avrà cura di contattare tempestivamente i Servizi Sociali, ove già incaricati, e/o gli altri soggetti preposti alla cura del minore, per assumere informazioni in merito alla sua situazione, a quella del suo nucleo familiare, dei genitori e della eventuale famiglia affidataria.
4. Il Curatore Speciale, avuto riguardo agli interessi del minore, può sempre sollecitare l'intervento all'Autorità Giudiziaria, dei Servizi Sociali e Sanitari, del CTU, del Tutore laddove nominato, anche al fine di dare impulso all'attività difensiva e di tutela del minore, nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico, caratterizzato da indipendenza e autonomia.

In particolare, il Curatore Speciale del minore può:

- avanzare specifiche richieste al giudice con ulteriori e autonome memorie attinenti a specifiche necessità del minore (ad esempio, in ambito sanitario, scolastico, ludico, sportivo);
- rappresentare al Giudice eventuali difficoltà in relazione al mantenimento dei rapporti con i genitori o con gli altri soggetti previsti dal provvedimento del Tribunale.
- rappresentare al Giudice competente anche eventuali problematiche che possono sorgere nell'esecuzione dell'incarico, chiedendo l'assunzione di eventuali provvedimenti giudiziari ad hoc;
- riportare al giudice eventuali motivi di contrasto con il minore, per l'adozione dei provvedimenti utili;
- interloquire con il Pubblico Ministero che è parte del giudizio e richiederne

l'intervento ove ritenuto necessario;

- presentare impugnazioni e reclami nei confronti dei provvedimenti del Giudice, secondo le regole processuali e nei limiti delle facoltà delle parti processuali;

- chiedere la nomina di un CTU e partecipare alle operazioni peritali, con facoltà di nominare un proprio consulente di parte (da remunerarsi secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato).

5. Il Curatore Speciale del minore di età, con compiti di sola rappresentanza processuale, rimane tale fino a quando non si esaurisce il procedimento e pertanto fino a quando non spirano i termini per l'impugnazione per cui, se viene proposta impugnazione, il Curatore Speciale del minore di età mantiene il suo titolo anche nella fase successiva, senza necessità di una nuova nomina.

## **ART. 5**

### **Poteri di rappresentanza sostanziale**

1. L'Autorità Giudiziaria può attribuire poteri di rappresentanza sostanziale al Curatore Speciale del minore con il provvedimento di nomina, oppure con provvedimento successivo adottato nel corso del giudizio, immediatamente esecutivo e non impugnabile, specificando dettagliatamente i compiti *ad acta* ad esso deferiti.
2. I poteri di rappresentanza sostanziale da attribuire al curatore speciale presuppongono quindi decisioni puntuali del giudice, ai quali può darsi immediata esecuzione, ovvero al curatore speciale vanno attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale con finalità esecutiva di decisioni già determinate nel provvedimento del Giudice (come, ad esempio, iscrizione scolastica, consenso al trasferimento della residenza del minore, alla iscrizione ad uno sport etc.).

Viceversa per tutte le decisioni che non possono essere predeterminate e che comunque esigono una fase attuativa che prevede uno spazio di discrezionalità, occorre ricorrere all'affidamento ai Servizi Sociali, soprattutto quando tali decisioni riguardano contesti che richiedono una professionalità specifica e non solo giuridica (ad esempio decisioni che riguardano la frequentazione da genitori e figli).

3. Tale soluzione preserva il ruolo del curatore speciale che è soggetto portatore di competenze prevalentemente giuridiche e che non può quindi vantare le altre competenze professionali (socio-sanitarie) che occorrono in particolare nella costruzione e gestione di un progetto di relazioni genitoriali.

## **ART. 6**

### **Espletamento dell'incarico e ascolto del minore**

1. Il Curatore Speciale del minore di età procede al suo ascolto ai sensi dell'art. 315 *bis*, III comma, c.c. nel rispetto dei limiti dell'art. 473 bis 4 c.p.c..

L'ascolto è funzionale a comprendere la situazione in cui vive il minore e conseguentemente le criticità, necessità e bisogni dello stesso (in modo da

permettere al Curatore Speciale di promuovere tutte le iniziative processuali nell'interesse del minore).

2. L'ascolto del minore non è obbligatorio, ma è una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del Curatore Speciale. Il curatore può omettere o rinviare l'ascolto quando lo ritiene in contrasto con l'interesse del minore o in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo rifiuta di essere ascoltato. In tali casi è consigliabile informare l'Autorità Giudiziaria.
3. Il Curatore Speciale – quando ritiene necessario procedere all'ascolto - sceglierà il luogo in cui incontrare il minore tenendo in considerazione, nel suo esclusivo interesse, le situazioni di luogo e tempo più favorevoli o congeniali al suo benessere, in relazione all'età e alle condizioni psicofisiche del minore stesso.
4. In occasione del primo incontro il Curatore Speciale ha la facoltà di fornire i propri recapiti al minore ultradodicesimo o infradodicesimo, se ritenuto opportuno.
5. Il Curatore Speciale procede all'ascolto del minore – se possibile – prima della sua costituzione in giudizio.
6. Il Curatore Speciale del minore si adopera affinché l'ascolto avvenga, in conformità a quanto previsto dall'art. 473-bis.8 c.p.c., con le modalità più confacenti all'interesse del medesimo, tenuto conto dell'età e delle condizioni psico-fisiche, anche avvalendosi della collaborazione del terapeuta, dei Servizi Sociali e Sanitari, dei genitori, dell'eventuale Tutore, della famiglia affidataria per condurre l'ascolto, avendo cura di adottare le misure meno invasive, sempre ispirandosi al principio del c.d. minima offensività, affinché il minore si senta accolto e a proprio agio.
7. Laddove il minore sia infradodicesimo, l'ascolto dello stesso sarà sempre rimesso all'apprezzamento del Curatore Speciale, il quale valuterà l'opportunità di condurre il colloquio con la partecipazione delle figure più significative, quali a titolo indicativo il Tutore, il Terapeuta, i Servizi Sociali, l'Educatore nonché del proprio eventuale Consulente. Per i minori in tenera età il Curatore Speciale valuterà di volta in volta l'opportunità di incontrarli, anche con riferimento alla situazione di fatto in cui si trovano, (es. il collocamento in comunità o in famiglia affidataria), per appurarne le condizioni.
8. Il curatore deve avere cura di fornire al minore, tenendo conto della sua età e della sua capacità di discernimento e del suo sviluppo psico-fisico, ogni informazione ritenuta più utile al fine di fargli comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda, i diritti sostanziali di cui è titolare, ed ogni altra spiegazione relativa al ruolo di Curatore Speciale e alle decisioni assunte o da assumere che lo riguardano, utilizzando termini agevolmente comprensibili ed aiutandolo ad esprimere le sue aspettative.
9. Il Curatore Speciale deve chiarire al minore che sia capace di discernimento con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta. Nel caso in cui il minore voglia esprimere la propria opinione, il Curatore Speciale dovrà riferirla all'Autorità Giudiziaria, pur informandolo che, in ragione dell'incarico ricevuto, dovrà

esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo e che le decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria potrebbero non coincidere con le sue aspettative.

10. Il Curatore Speciale deve altresì sensibilizzare le parti affinché l'audizione del minore non sia condizionata dalla condotta dei genitori prima e durante l'incombente e si deve attivare per garantire al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero.
11. Il Curatore Speciale può chiedere di partecipare all'ascolto del minore in sede processuale intervenendo se necessario affinché l'audizione non sia condizionata dalla presenza delle altre parti e dei loro difensori, al fine di garantire al minore la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni al Giudice e può altresì sottoporre al Giudice temi e argomenti di approfondimento per l'ascolto ex art. 473-bis.5 c.p.c..
12. Il Curatore Speciale del minore di età deve rispettare il vissuto di quest'ultimo, avendo cura di conoscere e rapportarsi in modo adeguato alle tradizioni e origini culturali e religiose del minore.
13. In ogni caso il Curatore Speciale adotterà e cercherà di fare adottare agli altri soggetti coinvolti nella controversia le misure necessarie ad evitare la vittimizzazione secondaria del minore, come stabilito dalle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17/11/2010.
14. In collaborazione con le figure professionali eventualmente coinvolte, il Curatore è tenuto a fornire al minore capace di discernimento le informazioni sull'esito della procedura che lo riguarda. Ai sensi dei punti 75 e 77 delle citate linee Guida dovrà comunicare e spiegare al minore la decisione assunta o la sentenza pronunciata in un linguaggio al suo livello di comprensione e fornirgli le informazioni necessarie sulle eventuali misure che potrebbero essere assunte e ciò anche in caso di mancata esecuzione della decisione.
15. Il curatore incontrerà il minore ogniqualvolta lo riterrà necessario o utile per acquisire aggiornamenti sulla situazione dello stesso o per conoscerne il pensiero in relazione a eventuali circostanze extraprocessuali e/o sviluppi processuali o quando il minore ne faccia espressa richiesta.
16. Il Curatore Speciale, nel caso in cui dagli atti risulti pendente un procedimento penale, non parlerà con il minore dei fatti oggetto del procedimento sino a quando detto minore non sia stato ascoltato dall'autorità giudiziaria e comunque sino all'esito dell'eventuale incidente probatorio. Qualora il minore in sede di colloquio con il curatore dovesse narrare fatti di reato commessi ai suoi danni, ovvero di aver assistito a fatti di reato, il curatore ne darà prontamente avviso all'autorità giudiziaria.
17. Il curatore speciale esegue l'incarico in ossequio al mandato conferitogli dal Giudice avendo cura di seguire le indicazioni e di eseguire i compiti assegnati nel corso del procedimento. Qualora il curatore speciale intenda intervenire in ordine ad una particolare situazione che esula dal proprio mandato, dovrà depositare apposita

istanza autorizzativa al Giudice.

## Art. 7

### Compensi

1. Al Curatore Speciale del minore di età deve essere garantito un compenso per l'attività difensiva per la quale è stato nominato nel rispetto dei criteri e dei parametri disposti dall'art. 10-septies del DM 10.03.2014 n. 55, così come aggiornato dal DM 13.01.2022 n. 147.
2. Il Curatore Speciale che assuma anche il ruolo di difensore processuale del minore di età, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR n. 115/2002, dovrà depositare istanza per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in nome e per conto del minore in applicazione anche del disposto di cui all'art. 27, IV comma, CDF.
3. Nessun fondo spese sarà di norma liquidato al Curatore.
4. Per quanto attiene alla liquidazione delle parcelle del Curatore Speciale del minore si richiama qui espressamente il protocollo di intesa stipulato in pari data fra il Tribunale di Modena e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena (che si allega al presente Protocollo quale parte integrante – allegato B).

#### ALLEGATI:

A) Regolamento sulle modalità di istituzione e tenuta dell'elenco dei Curatori del Minore approvato dal Coa di Modena in data 27.6.2023 e modificato in data 7.04.2026.

B) Protocollo di intesa in materia di liquidazione dei compensi del Curatore Speciale del minore.

Modena, li 14 aprile 2026

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Tribunale di Modena  
*Alberto Rizzo*

Il Presidente della I Sezione del Tribunale di Modena  
*Riccardo Di Pasquale*

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Modena  
*Roberto Mariani*

La Presidente AIAF Emilia – Romagna  
*Paola Panini*

Il Presidente ONDIF  
*Luca Rebucci*

*Luca Rebucci*